

COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 24.11.2009

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita presso il Comune di Salara la Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, quale organismo permanente di consultazione.

La Commissione è un organismo consultivo del Comune che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n.226/2003.

Art. 2 – FINALITA'

Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale.

Art. 3 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione per le Pari Opportunità in particolare:

- svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune;
- promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità, promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli e per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Scuole ...);

- favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;
- verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e
 promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni
 di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
- promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
- promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
- esprime parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile e può avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità;
- svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'Art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è così composta:

- dal Sindaco o Consigliere delegato, membro di diritto;
- da 3 membri anche non consiglieri, designati dai Capigruppo consiliari di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;
- da un membro scelto tra quelli segnalati dalle Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale maggiormente rappresentative nel territorio;
- da un membro tra quelli segnalati dagli Istituti Scolastici presenti nel territorio;
- da un membro tra quelli segnalati dalle Associazioni Sportive maggiormente rappresentative nel territorio;

La Commissione è nominata dal Sindaco su segnalazione delle parti interessate.

Le candidature sono proposte in forma scritta.

Vi possono partecipare con diritto di parola ma non di voto tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno.

Art. 5 – PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 20 gg dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato a uno.

Art. 6 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- a) convocare la Commissione;
- b) presiedere le riunioni della Commissione;
- c) proporre l'o.d.g. della Commissione;
- d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- e) proporre alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti dei spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- f) nominare un segretario/a che redige i verbali delle riunioni.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni volta che lo richieda 1/3 dei componenti.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura comunale ed esercita le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 4 componenti.

La Commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di un componente, di darne segnalazione al Sindaco affinché proceda alla sostituzione attingendo, ove possibile, alle segnalazioni già in suo possesso.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.

Art. 8 – STRUTTURE OPERATIVE

La Commissione ha sede presso il Municipio di Salara. Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di personale messo a disposizione dal Comune stesso.

Art. 9 - RESOCONTO DELLE ATTIVITA'

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta con osservazioni e proposte.

Art.10 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Nel bilancio di previsione del Comune è istituito un apposito Capitolo denominato "Spese per la realizzazione delle Pari Opportunità".

Le sedute della Commissione non comportano compenso alcuno per i suoi componenti.